

COPIA

Comune di Torre Beretti e Castellaro Provincia di Pavia *****	Codice Ente 11293	Codice Materia
	DELIBERAZIONE N. 3	
	Soggetto invio ai capigruppo consiglieri Trasmessa alla Sezione Provinciale del C.R.C. con elenco N. in data	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E CONFERMA AZZERAMENTO ALIQUOTE TASI

L'anno **duemiladiciannove** addì **quattro** del mese di **aprile** alle ore **19.15** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - BROVEGLIO Marco	Presente	8 - DI MARCO Antonio	Presente
2 - MALVICINI Adriana	Presente	9 - BADINI Gianfranco	Presente
3 - MUGNI Mauro	Presente	10 - RAVAZZANI Mario	Presente
4 - TERASCHI Alessandra	Presente	11 - GALEOTTI Giuseppe	Presente
5 - PADERNO Valeria	Presente		
6 - SPIGA Agata Mirella	Presente		
7 - COSTA Carola Brenda	Presente		

Totale presenti **11**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **D'ANGELO Dott. Francesco** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BROVEGLIO Marco** – Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. **3** dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce al comma 1), lettera e) che al bilancio di previsione sono allegati le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'**Imposta Unica Comunale "IUC"** dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti **TASI e TARI**, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente **IMU** ;

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che aveva introdotto una profonda e sostanziale modifica normativa della componente **IMU e TASI** con disposizioni di carattere obbligatorio e di immediata applicazione che non necessitano di intermediazione regolamentare

Vista la legge di stabilità 2017

Vista la legge di bilancio 145/2018

RITENUTO di procedere ad effettuare le scelte di politica fiscale e tariffaria per l'anno 2019 con aliquote che consentano di realizzare l'equilibrio finanziario e garantire i servizi essenziali per la comunità e le spese di funzionamento dell'ente

DATO ATTO altresì che la legge di stabilità 2019 legge 145 2018 non ha confermato il blocco delle aliquote

CHE tra l'altro per la Tari la legge di stabilità 2016 aveva introdotto ben poche modifiche che si sostanziavano nel comma 27 art 1 legge di stabilità 2016 che prevede il rinvio al 2018 dei costi standard

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2015, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2016, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2017, della ulteriore riduzione dei trasferimenti statali anche per il 2017 , della obbligatorietà di confermare in bilancio ulteriore voce di spesa costituita dal fondo crediti di dubbia esigibilità di confermare **per l'anno 2017, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportato per le fattispecie imponibili**

CONSIDERATO che per gli altri immobili ad uso produttivo, il gettito Imu è riservato allo stato ad aliquota standard dello 0,76%, che i comuni possono solo aumentare fino a 0,3 punti percentuali, ma non ridurre.

CHE per i terreni agricoli sono stati modificati i cespiti imponibili con esclusione dalla tassazione di quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da iap iscritti alla previdenza agricola

CHE per l'abitazione principale l'imposizione è limitata ad alcune categorie (A1 A8 A9) e che per quelli della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" gli stessi sono esenti dal 1 gennaio 2014

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche di cui al decreto cd Salva Roma numero 16 adottato in data 28 2 2014 e pubblicato in G.U. in data 6 3 2014

677.comma 1 Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; omissis

CHE per l'anno 2016 la legge di stabilità al comma 679 aveva confermato i livelli massimi di imposizione Tasi non introducendo modifiche all'imu di interesse per questo comune

CONSIDERATO che le novità normative 2016 in tema di Imu e Tasi potevano essere così riassunte:

TASI.

a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016: viene eliminata la TASI sulla prima casa, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) “(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

b) comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce: comma 14 lettera c): “c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e nonsiano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;

c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”: “21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”;

d) comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%): comma “28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.”

e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato: 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,

determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».

IMU.

a) comma 10 lettera b): “sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. “b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;”.

Sono ex comma 13 esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge

mentre uno speciale regime è previsto per gli impianti imbullonati (comma 21)

DATO ATTO che la legge di stabilità 2019 (numero 145/2018) non ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina vigente nel 2018 tuttavia NON confermando il blocco delle aliquote e delle tariffe

DATO ATTO CHE il comune non ha applicato nel 2015, nel 2016 2017 2018 la Tasi e che tale scelta si conferma anche per l'anno 2019

DATO ATTO che è stato prorogato il termine per approvare il bilancio con slittamento al 31.3. 2019 giusto decreto Ministero dell'Interno 25.1. 2019

DATO ATTO che l'amministrazione comunale non intende aumentare le aliquote o introdurre l'addizionale essendo i conti in equilibrio anche in termini di cassa

RITENUTO di proporre le seguenti aliquote:

IMU

A)0,4 per cento per:

-unità immobiliari classificate in classi A1 A8 A9 adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora e e risiede anagraficamente

-unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale a tassazione esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2 C6 C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

B)0,88 per cento per :

Aliquota base per tutti gli altri immobili non indicati in lettera A

C)0,1 fabbricati rurali ad uso strumentale ex art 9 comma 3 bis n 557/93 convertito in legge 133/1994

D)1,06 per aree fabbricabili e terreni agricoli

Di stabilire la detrazione per abitazione principale in A1 A7 A8 in euro 200,00

TASI

AZZERAMENTO della aliquota per i cespiti ancora imponibili

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 - 1° comma del TUEL D.lgs. 267/2000, espressi dal responsabile del servizio tributi-ragioneria;

VISTO l'articolo 1 comma 169 della legge 296 del 27.12.2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", la quale ha previsto che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTA la legge 145/2018 su G.U. 62/2019

CON VOTI favorevoli 8 e 3 astenuti minoranza espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

Di APPROVARE le aliquote per l'anno 2019 come in seguito riepilogate al fine di conseguire sia l'equilibrio di bilancio e assicurare le risorse necessarie a garantire i servizi alla comunità e il regolare funzionamento dell'ente;

IMU

DI DARE ATTO pertanto che per l'anno 2019 opereranno le seguenti aliquote :

A)0,4 per cento per:

- unità immobiliari classificate in classi A1 A8 A9 adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora e e risiede anagraficamente
- unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale a tassazione esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2 C6 C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

B)0,88 per cento per :

aliquota base per tutti gli altri immobili non indicati in lettera A

C)0,1 fabbricati rurali ad uso strumentale ex art 9 comma 3 bis n 557/93 convertito in legge 133/1994

D)1,06 per aree fabbricabili e terreni agricoli

Di stabilire la detrazione per abitazione principale in A1 A7 A8 in euro 200,00

Il tutto riassunto nell'allegato A dando atto che :

non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- gi immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari 2016 /delibera C.C. n. 10 appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

TASI

AZZERAMENTO (0,00 %) ,come già deliberato per il 2016,della aliquota per i cespiti imponibili

DI DARE ATTO che le aliquote sopraindicate sono aliquote ricognitive e confermative di quelle già previste e operanti nel 2015 nel 2016 nel 2017 nel 2018 non introducendosi alcuna variazione in aumento

DI ALLEGARE alla presente il provvedimento deliberazione consiliare di approvazione del bilancio previsione per l'esercizio 2019;

DI COMUNICARE in elenco il presente provvedimento ai Capigruppo consiliari, insieme alla pubblicazione dello stesso incaricando l'ufficio tributi di provvedere ad effettuare le forme di pubblicità conoscitiva/legale previste dall'attuale ordinamento per il tributo di che trattasi mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale entro il 14 10 2016 secondo quanto previsto dai commi 10 e 14 lettera E della legge di stabilità 2016

DI DICHIARARE con separata votazione favorevoli otto, astenuti tre minoranza l'immediata eseguibilità della presente.

ALLEGATO ALIQUOTE IMU E TASI 2019

IMU

A)0,4 per cento per:

- unità immobiliari classificate in classi A1 A8 A9 adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora e e risiede anagraficamente
- unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale a tassazione esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2 C6 C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

B)0,88 per cento per :

aliquota base per tutti gli altri immobili non indicati in lettera A

C)0,1 fabbricati rurali ad uso strumentale ex art 9 comma 3 bis n 557/93 convertito in legge 133/1994

D)1,06 per aree fabbricabili e terreni agricoli

Di stabilire la detrazione per abitazione principale in A1 A7 A8 in euro 200,00

TASI

AZZERAMENTO della aliquota per i cespiti ancora imponibili

Delibera di C.C. n. 3 del 04.04.2019

Parere **favorevole** sulla proposta per la regolarità **tecnica** e per la **compatibilità monetaria** (D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio

F.to AGOSTINA PRETOTTO

Parere **favorevole** sulla proposta per la regolarità **contabile e copertura monetaria** (D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio

F.to Agostina PRETOTTO

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to BROVEGLIO Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D'ANGELO Dott. Francesco

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 24.04.2019 al 09.05.2019 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, __24.04.2019__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ANGELO Dott. Francesco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (. .) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __24.04.2019__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ANGELO Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 24.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ANGELO Dott. Francesco
